




COMUNE DI SORTINO

C.F.93030310895 - P.IVA 00282850890 - Fax 0931.917425

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE



Sortino, 27.08.2013

Preg.mi
Sindaco e Assessori
Consiglieri Comunali
Segretario Comunale
Dott.ssa Loredana Patti
Capo Settore Finanziario
Dott.ssa Carmela Blancato
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
e componenti
Dott.sa Enza Marchica
Dott. Roberto Giansiracusa
Dott. Giuseppe Raiti

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELIBERA
G.M. N. 58 DEL 24.05.2013, "SCADENZE RATE TARES".**

Mi riferisco alla delibera meglio specificata in oggetto e sollecito codesta Amministrazione affinché provveda all'annullamento e/o alla revoca in autotutela della medesima delibera, anche al fine di evitare possibili danni all'Ente nell'eventualità di ricorsi inoltrati dai cittadini.

Reputo, infatti, che la delibera di G.M. n. 58/13 risulti viziata almeno da eccesso di potere e violazione di legge per incompetenza (per materia) dell'organo che l'ha adottata.

E' mio convincimento che l'atto in questione, con il quale sono state fissate le rate di pagamento della TARES (10 luglio, 25 agosto, 15 ottobre, 10 dicembre), non dovesse essere adottato dalla Giunta, ma dal Consiglio Comunale, il quale, invece, a parere dello scrivente, è stato ingiustamente privato delle proprie competenze.

Ho avuto modo di accertare, invero, che il **Ministero dell'Economia e delle Finanze - PRIMA** che codesta Amministrazione adottasse il provvedimento in questione - aveva espressamente chiarito, mediante la **Circolare 1/DF del 29 aprile 2013**, che la deliberazione con la quale si modificano



COMUNE DI SORTINO

C.F.93030310895 - P.IVA 00282850890 - Fax 0931.917425

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

scadenze e numero delle rate TARES rientra nelle competenze del Consiglio Comunale e non della Giunta.

La predetta Circolare chiarisce: ***"è opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell'ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011"***.

Non mi pare superfluo sottolineare che la suddetta Circolare fu adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ad **aprile**, proprio in risposta ai ***"...numerosi quesiti in merito all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35 in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)..."***.

Non comprendo, pertanto, ritenendole prive di fondamento, le dichiarazioni riportate dalla stampa ed attribuite al Sindaco, all'Assessore al Bilancio ed al Vice Sindaco; non mi spiego, in particolare quanto (presumibilmente) dichiarato dall'Assessore al Bilancio Failla, secondo cui: ***"...la circolare... fa distinzione netta tra l'anno corrente e l'anno 2014 in cui si entrerà a regime con la Tares. E' vero che la circolare rimette al Consiglio la competenza di fissare le rate dei pagamenti Tares, ma questo con riferimento all'anno in regime, il 2014"*** (sic!, Giornale di Sicilia del 25.08.2013).

Mi chiedo: da quale testo si ricava che la competenza sarà attribuita ai Consigli Comunali solo nel 2014?

Da quale norma si ricava quanto asserito (presumibilmente) dal Vice Sindaco, nel medesimo articolo di stampa, secondo il quale ***"per l'anno corrente... la stessa circolare dà alla giunta il potere di sostituirsi al Consiglio nella deliberazione delle scadenze Tares"***?

E d'altra parte, osservo, quale perversa ratio avrebbe sollecitato il Ministero dell'Economia a chiarire le cose ad aprile del corrente anno - ovvero in contemporaneità alle adottande deliberazioni dei Comuni - per poi affidare la competenza ai Consigli Comunali solo nel 2014?

Tale ratio, è evidente, sarebbe del tutto illogica.

E' vero invece che la menzionata circolare si riferisce all'anno 2013, nonché al "regime" del 2014, solo in relazione alla prevista facoltà dei Comuni di intervenire, con propria deliberazione, a modificare il quadro normativo previsto in materia di rate e scadenze Tares.



COMUNE DI SORTINO

C.F.93030310895 - P.IVA 00282850890 - Fax 0931.917425

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

In particolare l'art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. n. 35 dell'08.04.2013 - oggetto della suddetta circolare - statuisce che i Comuni possono (ovvero hanno "*facoltà*") stabilire con propria deliberazione "*la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo...*"; ciò, spiega la circolare, limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, che, a regime (2014), prevede che "*il versamento del tributo, ...è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre*".

Pertanto, sulla scorta di quanto chiarito dalla Circolare in questione - esplicativa, rammento, dell'impianto normativo - il Comune di Sortino aveva due possibilità:

- 1) Non modificare le scadenze di pagamento Tares previste dalla legge, ovvero gennaio, aprile, luglio e ottobre, le quali, in tal caso, sarebbero rimaste invariate;
- 2) Modificare le scadenze di pagamento Tares previste dalla legge. Ed è esattamente ciò che ha fatto (impropriamente, sotto il profilo della competenza) la Giunta con la deliberazione n.58/13, la quale ha stabilito scadenze diverse (10 luglio, 25 agosto, 15 ottobre, 10 dicembre).

Ecco, dunque, il senso della citata Circolare!

Qual è l'organo competente ad adottare la predetta delibera di modifica delle scadenze Tares previste dalla legge?

Lapidaria in merito la circolare del Ministero dell'Economia:

"È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell'ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011".

* * *

Aggiungo, inoltre, a sostegno della suddetta interpretazione e senza recedere dalle superiori considerazioni, quanto segue.

La Tares non costituisce un tributo regionale.

La deliberazione di G.M. n. 58/13, della quale si contesta la legittimità, non attiene alla mera determinazione delle aliquote.

Ed è ben noto - anche in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale - che tutto ciò che esorbita dalla semplice indicazione di un parametro numerico è da attribuirsi alla sfera di competenza dell'organo consiliare. Il quale, infatti, non a caso è chiamato a "regolamentare" la materia.



COMUNE DI SORTINO

C.F.93030310895 - P.IVA 00282850890 - Fax 0931.917425

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si insiste, quindi, nella illegittimità della delibera di giunta in questione, la quale contiene valutazioni che vanno al di là della fissazione delle aliquote, risolvendosi in una modalità di esercizio della potestà impositiva decisamente assimilabile ad un atto di pianificazione del prelievo fiscale.

La modalità di esercizio della potestà impositiva richiede senz'altro la estrinsecazione delle dinamiche proprie del dibattito consiliare al fine di permettere ai rappresentanti del corpo elettorale locale di valutare appieno le conseguenze del prelievo fiscale sulla comunità.

* * *

Né può invocarsi, in tal caso, il ben noto principio *utile per inutile non viziatur*, né varrebbe opporre la debole eccezione secondo cui l'atto avrebbe ormai prodotto i suoi effetti.

Primo, perché il Consiglio Comunale deve ancora regolamentare la materia e gli avvisi di pagamento sono stati trasmessi solo ad agosto; secondo, perché la ipotetica produzione degli effetti della delibera non sarebbe opponibile ai terzi cittadini, i quali, in sede giudiziaria, potrebbero pur sempre dedurre il vizio di competenza dell'organo (la Giunta) che ha adottato l'atto (con ogni conseguente eventuale danno).

Vive cordialità.

Il Presidente del Consiglio Comunale

AVV. DIONISIO MOLLICA